



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"
Via Padre Luigi Monti, 61 – 21047 Saronno (Va) tel. 029602522 – FAX 029600870
Scuola Secondaria I grado a indirizzo musicale "Leonardo da Vinci", via Padre Luigi Monti, 61
Scuola Primaria "Giuseppina Pizzigoni" via Parini, 42 Saronno tel. 029620633
Scuola Primaria "Damiano Chiesa" via Buraschi, 9 Saronno tel. 029605522
Cod. Meccanografico VAIC849006 – Cod. Fiscale 94011740126
e-mail: vaic849006@istruzione.it – Posta Elettronica Certificata: vaic849006@pec.istruzione.it
sito internet: www.istitutocomprensivodavinci.gov.it



Scuola Secondaria
di Primo Grado



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Saronno, 28 ottobre 2019

OGGETTO: Determina per l'Affidamento Diretto, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera (a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, per il conferimento del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) diretto all'assistenza e l'intermediazione delle polizze dell'Istituto per il periodo dal 28/10/2019 al 30/11/2020
Importo contrattuale stimato pari a € 793,00 (settecentonovantatré/00)
CIG. n. Z452A556CF

QUESTA AMMINISTRAZIONE:

- Posto** l'interesse pubblico dell'I.C. "Leonardo da Vinci" di affidare ad un Intermediario Assicurativo (Broker) la gestione dei contratti assicurativi attualmente in essere e dei relativi sinistri e di procedere all'eventuale acquisizione di nuovi contratti assicurativi a tutela della Stazione Appaltante;
- Preso atto** che le attività di individuazione dei rischi, di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze rendono opportuno da parte delle PP.AA, e nello specifico degli Istituti Scolastici giovare della collaborazione del broker assicurativo (figura disciplinata dall'articolo 109, comma 2, lettera b), D.Lgs. 07.09.2005 N. 209) laddove le professionalità specifiche non sono presenti tra il personale in servizio nell'Istituto;
- Atteso** che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso (per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è infatti in grado di valutare e studiare le necessità dell'Istituto e di sottoporre le migliori formule assicurative sul mercato);
- Vista** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- Visto** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- Visto** Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- Tenuto Conto** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

- Visto** il Regolamento per gli acquisti di forniture di beni e servizi approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 23 maggio 2019 (delibera n. 20);
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- Visto** il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 11/2018-2019 del 28/02/2019;
- Vista** la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- Visto** in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;
- Visto** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]*»;
- Viste** le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50 con D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 ed in particolare dall'articolo 22 «...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- Visto** l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;
- Visto** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- Considerato** che il servizio, oggetto della ricognizione, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.;
- Preso atto** che, in osservanza dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», questa amministrazione ha individuato nel Dott. Girolamo Pace, Dirigente Scolastico, il soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di RUP (Prot. n. 3546/VI.10 del 24/10/2019) per l'affidamento in oggetto in quanto, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in

questione, soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

- Tenuto conto** che, nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di Dirigente Scolastico, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- Visto** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- Tenuto conto** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- Dato atto** della eventuale necessità di procedere all'acquisizione dei Contratti Assicurativi a tutela dell'interesse pubblico della Stazione Appaltante e che all'interno della Stazione Appaltante non sono presenti competenze specifiche finalizzate all'acquisizione dei contratti stessi;
- Deciso** di valorizzare in modo prioritario l'esperienza dell'Intermediario Assicurativo (Broker) nel settore scolastico, alla luce delle esperienze maturate in ambito pubblico anche da altre amministrazioni impegnate in settori analoghi;
- Considerato** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a conferire ad un Intermediario Assicurativo la gestione dei contratti medesimi e dei relativi sinistri, per un importo stimato di € 793,00 (settecentonovantatré/00);
- Considerato** la durata contrattuale del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) prevista, pari a 13 mesi;
- Considerato** che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale;
- Vista** la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP ora ANAC), nella parte in cui dispone che: *"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"*;
- Vista** la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: *"sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negozia/i (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto"*;
- Considerato** che, alla luce dei punti precedenti, il costo del servizio, per L'istituto, è un onere indiretto e che le commissioni saranno erogate all'Intermediario assicurativo (Broker) dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei servizi assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto;
- Stimato** che l'ammontare della soglia di rilevanza, di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, comma 2, lettera (a), ammonta ad € 10.000,00 e che il valore presunto dell'affidamento (compenso del broker) cui si riferisce la presente determinazione, non eccede tale soglia, la formula scelta da questa Amministrazione per l'esecuzione del servizio sarà quella dell'Affidamento Diretto;
- Considerato** che alla luce dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali*

di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione», il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

- Verificato** che il broker assicurativo AB INTERNATIONAL SRL con sede Legale in via Via Alois-Kuperion-Str. 30 C.A.P. 39012 Merano (BZ) e sedi operative in Via Ferruccio Dell'Orto n. 24 C.A.P. 24126 Bergamo e in Via Sommacampagna n. 63/c C.A.P. 37137 Verona – C.F. e P.IVA n. 02899030213 - iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI - Sezione B: n°B000542107, nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. no 209/05 è in possesso di:
- Requisiti generali di cui all'art. 80 - Motivi di esclusione, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
 - Assenza di conflitto di interessi;
 - Idoneità professionale;
 - Capacità economica e finanziaria;
 - Capacità tecnica e professionale.
- Tenuto conto** che l'affidamento in oggetto potrebbe dar luogo ad una transazione economica, soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*» e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 «*Misure urgenti in materia di sicurezza*», convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z452A556CF;
- Verificato** che, anche alla luce della posizione espressa dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, l'intervento dell'operatore economico (Intermediario Assicurativo - Broker) non incide in termini di aggravio sull'ammontare dell'appalto;
- Considerato** nel rispetto del principio di rotazione, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con la Società AB INTERNATIONAL SRL, circa l'esecuzione a regola d'arte del servizio, la qualità della prestazione, il rispetto dei tempi e delle commissioni pattuite con le Compagnie di Assicurazione e la competitività delle commissioni percepite, rispetto alla media del mercato di riferimento;
- Considerato** il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, alla luce dell'Attività Istruttoria operata.

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare l'Affidamento Diretto del servizio in oggetto, all'operatore economico AB INTERNATIONAL SRL con sede Legale in via Via Alois-Kuperion-Str. 30 C.A.P. 39012 Merano (BZ) e sedi operative in Via Ferruccio Dell'Orto n. 24 C.A.P. 24126 Bergamo e in Via Sommacampagna n. 63/c C.A.P. 37137 Verona – C.F. e P.IVA n. 02899030213 - iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI – Sezione B: n°B000542107 - nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n. 209/05 - ai sensi dell'Art. 36 «*Contratti sotto soglia*», comma 2, punto (a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, per un importo massimo

complessivo delle prestazioni stimato, per l'intera durata contrattuale di € 793,00 (settecentonovantatré/00);

2. che l'incarico sarà svolto senza alcun onere diretto a carico di questa Amministrazione o dei soggetti assicurati, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla Società sopraindicata, sarà interamente posta a carico della/le Compagnia/e di Assicurazioni che risulterà/anno aggiudicataria/e, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nell'offerta e riportata nel contratto;
3. che l'incarico avrà decorrenza a far data dal 28/10/2019 e fino alla data del 30/11/2020;
4. di nominare il Dott. Girolamo Pace, Dirigente Scolastico dell'Istituto, quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
5. che AB INTERNATIONAL SRL avrà l'impegno di assistere questa Amministrazione nella gestione delle polizze assicurative in essere e che andranno ad essere stipulate nel corso di validità dell'incarico stesso;
6. che, con AB INTERNATIONAL SRL sarà stipulato regolare Contratto entro la data di decorrenza dell'incarico e che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, la stipula dello stesso, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio tramite posta elettronica certificata;
7. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza, nella sezione: Albo on Line – Atti Correnti;
8. che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Girolamo Pace

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93*